



Università degli Studi di Verona
Facoltà di Economia
Dipartimento di Economia aziendale

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

La disciplina del bilancio di esercizio. Verso quali cambiamenti?

di **Alessandro Lai** – Ordinario di Economia aziendale all'Università di Verona

Verona, 20 novembre 2009



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Elementi di novità nella redazione del bilancio di esercizio



Sintesi degli argomenti trattati

- Quale direzione prenderà il bilancio ?
- *Nihil novi nisi commune consensu ?*
- Le direttive implementate (bilancio 2009)
- Il D.M. Economia e Finanze del 24.7.2009



Quale direzione prenderà il bilancio ? (... segue...)

- Elementi di (*temporanea?*) discontinuità rispetto al processo di evoluzione seguito fino a un anno fa, quando:
 1. Era stata recepita la parte obbligatoria delle direttive 2001/65/CE (D.L. 30.12.2003 n. 394); 2003/51/CE (D.L. 2.2.2007 n. 32); 2006/46/CE (D.L. 3.11.2008 n. 173)
 2. Ci si accingeva a discutere sulla parte facoltativa, anche con la messa in pubblica consultazione della proposta OIC di riforma del Codice civile
- Era data per acquisita una convergenza verso gli IAS/IFRS dell'intero sistema, sebbene con alcuni interrogativi non marginali:
 1. In quale misura è opportuno ancorare la normativa non IAS agli IAS ?
 2. Come rendere effettiva la “proporzionalità di applicazione” delle nuove regole ?
 3. Replicare o no lo schema comunitario con due possibilità di criteri o definire un unico modello contabile intermedio ?
 4. Obbligatorietà o facoltatività delle nuove disposizioni ?
 5. Valutare l'impatto dei nuovi bilanci sugli istituti civilistici: distribuzione utili (*ex art. 2433 c.c.*), riduzione del capitale per perdite (*ex art. 2445 c.c.*) e limiti alle emissioni obbligatorie (*ex art. 2412 c.c.*)



(... continua ...) Quale direzione prenderà il bilancio ? (... segue...)

- Un processo di convergenza si è quantomeno interrotto (incrinato) per tanti motivi:
 1. Evoluzione non indifferente dei modelli las/lfrs dal momento dell'adozione del Regolamento n. 1606/2002: da posizioni tutto sommato *abbastanza compatibili* con la tradizione UE a introduzione del *fair value* per molte poste (... lo las 39 non c'era ...) ed attrazione verso modelli Usa (*full fair value*)
 2. Inarrestabile forza propositiva dello lasb (si vedano nuovi ED o *proposal* su tematiche varie, ad esempio *revenue recognition*)
 3. Valutazione su opportunità di ulteriore delegiferazione dell'UE (e degli Stati nazionali)
 4. Crisi dei mercati finanziari e volatilità del *fair value* (prociclicità del *fair value*)
- L'UE ha rallentato il processo di ammodernamento delle Direttive e, in presenza della nuova proposta di principi lasb per “SME” (“PMI”), si interroga se:
 1. Far convergere le nuove direttive verso tali principi (più simili alla tradizione UE)
 - Per immobili, impianti e macchinari valutazione solo al costo
 - Avviamento da ammortizzare – Immobilizzazioni immateriali con vita utile massima 10 anni
 2. Escludere un processo di delegiferazione come da regolamento n. 1606/2002
- Nessuna omologazione (*endorsement*) dell'lfrs 9 in sostituzione dello las 39



(... continua ...) Quale direzione prenderà il bilancio ?

- In Italia, sulla spinta di:
 - incertezza dell'evoluzione della produzione normativa comunitaria,
 - considerazioni sulla mancanza di volontà politica ("il *fair value* è prociclico e fomenta la crisi")
 - spinte delle imprese (... forse non delle grandi società di consulenza ...) avuto riguardo ai costi necessari per la transizione a nuovi modelli contabili
- si è:
 - lasciata decadere la delega al Governo per il recepimento della parte facoltativa delle Direttive (in particolare la direttiva n. 51/2003 – "modernizzazione")
 - "archiviato" il progetto di riforma del bilancio individuale e consolidato elaborato dall'OIC (e l'anno scorso messo in pubblica consultazione dal Ministero dell'Economia)
 - provveduto – con decretazione spinta da alcuni settori – a "sanare" certe situazioni indotte dalla crisi con il D.L. n. 185/2008 art. 15, comma 13 e seguenti ...
- L'Italia attende dunque le decisioni UE circa il principio contabile sulle "SME" e l'emanazione delle nuove direttive contabili



Nihil novi nisi commune consensu?

- Dunque:

Nihil novi nisi commune consensu?

No!

- Novità indotte dalla **direttive implementate**, di attuale o prossima applicazione
- Novità indotte dal “Decreto anticrisi” e dal **D.M. Economia/finanze del 24.7.09**



Le direttive implementate (bilancio 2009) (... segue ...)

- Il D.L. 3 novembre 2008 n. 173 (in attuazione alla Direttiva 2006/46/CE) prevede l'introduzione – a valere per i bilanci 2009 – del 2° comma del 2427 (spostamento “in alto”)
 - “Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-*bis*) e 22-*ter*) e degli articoli 2427-*bis* e 2428, terzo comma, numero 6-*bis*), per le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato”, “fair value”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea”
 - Ci si riferisce a quanto implementato da:
 - D.L. 30 dicembre 2003 n. 394 (attuazione della direttiva “Fair value” 2001/65/CE) – (introduzione dell'art 2427-*bis* e 2428, 6-*bis*)
 - Ma è correlabile implicitamente alla necessità di *disclosure* introdotta dal D.L. 2.2.2007 n. 32 (attuazione della direttiva “modernizzazione”) – (contenuto della relazione *ex art.* 2428)
 - Lo stesso D.L. n. 173 per i nuovi artt. 22-*bis*, 22-*ter* e 2435 – 6° c.

(... continua ...) Le direttive implementate (bilancio 2009) (... segue ...)

- Nelle informazioni da rendere in nota integrativa:
 - “22-*bis*) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, **qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato**. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere **aggregate secondo la loro natura**, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e sul risultato economico della società”
 1. Conoscenza Principio las 24 (Anche nuovo principio ... nov 2009 ...)
 2. Rilievo dei processi di accertamento di tali operazioni
 3. Opportunità di approvare regolamenti per qualificare la “rilevanza”
 4. ... Informativa non superiore alla *disclosure* delle società quotate ...
 - “22-*ter*) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro **effetto patrimoniale, finanziario ed economico**, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano **significativi** e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”



(...continua ...) Le direttive implementate (bilancio 2009)

- Per le società che redigono il bilancio abbreviato ex 2435-*bis*:
 - “2435, 6° comma, Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’art 2427, primo comma, numero 22-*bis*, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all’obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell’art. 2427, primo comma, numero 22-*ter*”
- Ulteriore annotazione:
 - Modifica limiti bilancio abbreviato
 - 1) Totale attivo 4.400.000 euro
 - 2) Ricavi 8.800.000 euro



Il D.M. Economia e Finanze del 24.7.2009 (... segue ...)

- Ricordiamo che l'art. 15, comma 13 del D.L. 185/2008:
 - “Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono **valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio** in base **al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati** anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all’esercizio successivo con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ”

(...continua...) Il D.M. Economia e Finanze del 24.7.2009

- Il D.M. del 24.7.2009:

- ... vista la nota n. 32-09-000101 del 19 giugno 2009, con la quale l'**ISVAP** ha rappresentato l'opportunità di estendere all'esercizio 2009 l'applicazione delle misure anticrisi di cui al citato articolo 15, comma 13;
- ritenuto opportuno estendere tale misura anche per l'esercizio successivo a quello in corso al 29 novembre 2008, di entrata in vigore del citato decreto n. 185, considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari;

Decreta:

- Art. 1. **Le disposizioni dell'art. 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l'esercizio successivo a quello in corso alla data del 29 novembre 2008, di entrata in vigore del citato decreto.**
- Verso un nuovo concetto di **Perdita durevole?**